

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

38/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Le novità in materia previdenziale contenute nel Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 – Nota divulgativa INPDAP del 3/8/2010	2
Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – L’impatto sulle procedure di avvio di alcune attività – Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico	3
Modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2009 – Comunicato del 25 agosto 2010	6
Differimento del termine per l’inoltro delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito per gli anni dal 2001 al 2005, dell’ICI sugli immobili gruppo catastale “D” – Circolare F.L. 15/2010	6
Agenzia delle Entrate: Problematiche in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle gare – Circolare n. 41/E	7
CIVIT: indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance – Deliberazione n. 89/2010	8
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi provvedimenti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture	8

Le novità in materia previdenziale contenute nel Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 – Nota divulgativa INPDAP del 3/8/2010

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 122/2010 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78. ed in attesa dell'emanazione di apposita circolare, l'INPDAP - Direzione Centrale Previdenza - ha divulgato una nota in cui si indicano le novità maggiormente rilevanti introdotte dall'articolo 12 della legge. Vediamo nel dettaglio le novità segnalate:

Decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione

La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 12 specifica che la prevista finestra mobile di 18 mesi trova applicazione solo per coloro che maturano i prescritti requisiti, in regime di totalizzazione, dal 1° gennaio 2011.

Resta, pertanto, inalterato il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione qualora i prescritti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2010.

Deroghe al pagamento in forma rateale dei trattamenti di fine servizio e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum

A seguito delle modifiche in sede di conversione del testo originario del comma 9, coloro che hanno presentato la domanda di dimissioni dal servizio entro il 30 maggio 2010 e sempre che la cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010, avranno diritto a ricevere il pagamento dei trattamenti di fine servizio in un'unica soluzione.

Adeguamento dei requisiti d'accesso al sistema pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2015

Il comma 12-bis prevede la modifica, a decorrere dal 2015, dei requisiti di accesso al sistema pensionistico che devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita, tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici mentre il successivo comma 12-ter individua la relativa procedura di aggiornamento. Gli adeguamenti di cui sopra saranno aggiornati con cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Elevazione dell'età pensionabile delle donne iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

A decorrere dall'anno 2012 il requisito anagrafico delle lavoratrici in esame, già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulteriormente elevato a 65 anni.

Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare: al 31/12/2009, se maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di

risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista; al 31/12/2010, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre introdotte per le pensioni di vecchiaia dall'articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247/2007; al 31/12/2011, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. Finestra mobile).

Resta, in ogni caso, confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.

Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di una lavoratrice con 61 anni di età maturati al 31 marzo 2011; la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dovrebbe essere dal 1° aprile 2012, ma qualora la stessa abbia già maturato al 31 dicembre 2010 quota 95 (60 anni di età e 35 di contribuzione) la decorrenza della pensione di vecchiaia può avvenire già dal 1° luglio 2011.

Il testo integrale della nota del 3 agosto e della precedente nota del mese di giugno è reperibile su www.inpdap.it

Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – L’impatto sulle procedure di avvio di alcune attività – Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico

In attesa dell'emanazione di specifiche istruzioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare in oggetto concernente il nuovo articolo 19 della legge n. 241 del 1990 modificato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede che la "dichiarazione di inizio attività", che a sua volta aveva sostituito la "denuncia di inizio attività", venga oggi sostituita dalla "Segnalazione certificata di inizio attività" SCIA.

Il Ministero chiarisce che in base alla nuova procedura, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima.

Detta segnalazione dovrà essere corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dalle dichiarazioni sostitutive dell'interessato. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.

L'amministrazione competente ha ora 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.

Decorso detto termine di 60 giorni, l'Amministrazione competente può incidere sul provvedimento consolidatosi, solo:

- a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*octies* della legge n. 241 del 1990;
- b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, purché sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci;
- c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, ma solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Per quanto riguarda in particolare l'applicazione della SCIA alle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, la circolare fornisce i seguenti chiarimenti:

La riformulazione dell'art. 19 della citata legge n. 241, comporta conseguenze anche sulle disposizioni in materia di esercizio delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Nei predetti articoli, infatti, ai fini dell'avvio o della continuazione dell'attività, le disposizioni in alcuni casi prevedono la dichiarazione di inizio di attività, richiamando espressamente l'art. 19 della legge n. 241 ed il periodo del comma 2 dell'articolo che, nella formulazione precedente alla modifica, determinava l'efficacia immediata o differita della dichiarazione.

La vigente formulazione dell'art. 19, invece, introduce l'istituto della segnalazione certificata di inizio di attività che sostituisce a tutti gli effetti la DIA e che pertanto deve considerarsi come l'unica utilizzabile ai fini previsti dalle predette disposizioni del d. lgs. n. 59.

Di conseguenza, con riferimento alle attività disciplinate dal citato d. lgs. n. 59, sono soggetti alla SCIA di cui all'art. 19 della legge n. 241 attualmente vigente:

- il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 64, comma 1;
- l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di cui all'art. 64, comma 2;
- l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l'espresso richiamo, ad opera dell'art. 64, comma 2, all'applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (*"Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati"*) e ferma restando, ovviamente, l'applicabilità ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva la DIA;
- l'avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (cfr. art. 4, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), di cui all'art. 65, nonché le attività effettuate mediante le forme speciali

di vendita (*Spacci interni - Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio dei consumatori*), di cui agli artt. 66, 67, 68 e 69.

Fermo quanto sopra, si richiama il primo comma dell'art. 19 della legge n. 241 il quale, nella formulazione vigente, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (..)".

Dal contenuto della disposizione risulta evidente l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Con riferimento alle attività commerciali, detti strumenti di programmazione sono previsti dal comma 3 dell'art. 64 del d. lgs. n. 59 per le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal comma 3 dell'art. 70 del d. lgs. n. 59, il quale ha modificato il comma 13 dell'art. 28 del d. lgs. n. 114 per l'avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche, nonché dall'art. 6 del d. lgs. n. 114, quale programmazione urbanistico-commerciale, per l'avvio dell'attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture (cfr art. 4, comma 1, lett. e del d.lgs. n. 114), grandi strutture (cfr. art. 4, comma 1, lett. f del d.lgs. n. 114) e centri commerciali (cfr. art. 4, comma 1, lett. g del d.lgs. n. 114).

Di conseguenza, salve ulteriori e più meditate precisazioni da verificare con le amministrazioni regionali competenti, resta ferma la necessità dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs n. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
- trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del d. lgs. N 59, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate (cfr. punto 3.3 della circolare 6 maggio 2010, n. 3635);
- avvio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purchè in forma itinerante, di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 114, come modificato dall'art. 70 del d. lgs. n. 59 (cfr. punto 10.4 della citata circolare n. 3635);
- avvio dell'attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del d. lgs. n. 114.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2009 – Comunicato del 25 agosto 2010

Il Ministero dell'Interno rende noto che sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto ed i modelli relativi al certificato del rendiconto al bilancio 2009.

Tutta la documentazione è già reperibile sul sito <http://www.finanzalocale.interno.it>.

Ricordiamo di seguito le scadenze:

- entro il 15 novembre 2010, se la trasmissione avviene in forma cartacea nonché supporto informatico alle Prefetture-Utg, alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai Commissariati del governo del Governo di Trento e Bolzano;

- entro il 14 dicembre 2010 se la trasmissione avviene tramite posta elettronica certificata direttamente alla Direzione centrale della finanza locale del Ministero.

Differimento del termine per l'inoltro delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito per gli anni dal 2001 al 2005, dell'ICI sugli immobili gruppo catastale "D" – Circolare F.L. 15/2010

A seguito di quanto previsto dall'articolo 14, comma 33-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010, il Ministero dell'Interno fornisce, con circolare n. 15/2010, le istruzioni e le modalità operative per la presentazione entro il 30 ottobre 2010 dei certificati per l'ICI dei fabbricati appartenenti alla categoria D.

Gli enti locali interessati ad ottenere il rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, possono presentare, annualmente, una certificazione di rimborso, prevista dal Decreto interministeriale 1° luglio 2002 n. 197.

L'articolo 14, comma 33-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 stabilisce che: *"Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'Interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010"*.

La disposizione sopra richiamata si rivolge esclusivamente ai comuni che avevano presentato in precedenza, dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e che non le hanno ripresentate entro il 31 gennaio 2009, permettendo, solo per questa limitata casistica, di provvedere a tale adempimento entro il 30 ottobre 2010.

Di conseguenza, sono esclusi dalla possibilità di avvalersi del differimento previsto dal citato articolo 14, comma 33-*quater*, sia gli enti che non hanno mai presentato le certificazioni in argomento e sia quelli che hanno ripresentato la certificazione entro il 31 gennaio 2009.

Circa le modalità di presentazione si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito del ministero: <http://www.finanzalocale.interno.it>.

Agenzia delle Entrate: Problematiche in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle gare – Circolare n. 41/E

Con la Circolare in oggetto, l'Agenzia delle Entrate affronta la questione relativa alla previsione di cui all'art. 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici che dispone l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

L'Agenzia delle Entrate osserva che, come espressamente previsto dal citato articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, l'irregolarità fiscale rilevante ai fini dell'esclusione dalle procedure di affidamento può dirsi integrata qualora in capo al contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dall'Agenzia delle Entrate.

L'irregolarità fiscale deve, peraltro, considerarsi venuta meno (e, dunque, non rappresentare causa ostativa alla partecipazione) nel caso in cui, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell'amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata.

La definitività dell'accertamento consegue, come noto, all'inutile decorso del termine per l'impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (si veda, al riguardo, anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 20-04-2010, n. 2213).

Tuttavia, nella precedente circolare n. 34/E, era stato espresso l'avviso che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate dovessero indicare nella certificazione (rilasciata alla stazione appaltante che richieda il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale per il controllo dell'autocertificazione prodotta dall'interessato) anche le eventuali violazioni non definitivamente accertate, al fine di consentire all'amministrazione richiedente di disporre di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito della regolarità fiscale.

Con il provvedimento in oggetto invece l'Agenzia delle Entrate, a parziale rettifica di quanto previsto con la citata circolare n. 34/E del 2007 dispone che le certificazioni sopra dette debbano contenere esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate.

CIVIT: indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance – Deliberazione n. 89/2010

La Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche rende noto che sono stati approvati gli Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance (articoli 13, comma 6, lett. d) e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

La deliberazione n. 89/2010 si concentra sulla misurazione della *performance* a livello organizzativo quale presupposto indispensabile per una compiuta valutazione della *performance* sia organizzativa che individuale.

Tali attività si collocano nel più ampio ambito del ciclo di gestione della *performance* tra la fase della pianificazione degli obiettivi (Piano della *performance*) e quella relativa alla rendicontazione (Relazione sulla *performance*).

Il provvedimento si articola nelle seguenti sezioni:

11- quadro normativo di riferimento;

22- elementi di base dei Sistemi di misurazione;

33- modelli di Sistemi di misurazione esistenti;

44- requisiti minimi per lo sviluppo dei Sistemi di misurazione;

55- fasi di maturità dei sistemi con le quali le singole amministrazioni possono confrontarsi in ottica evolutiva;

66- modalità di raccordo e integrazione dei Sistemi di misurazione con i sistemi di controllo esistenti e con il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio.

La CIVIT ricorda che le amministrazioni sono tenute ad adottare i Sistemi di misurazione e valutazione della *performance* entro il 30 settembre 2010 in modo tale da assicurarne l'operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il testo del provvedimento è consultabile sul sito istituzionale della Commissione: www.civit.it

Publicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi provvedimenti dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture

L'Autorità rende noto che sono stati pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale i seguenti atti :

Comunicato del Presidente del 29 luglio 2010: "Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni ai fini dell'inserimento di notizie nel casellario informatico riferite a Operatori Economici nei cui

confronti sussistono cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonché per l'applicazione di sanzioni ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 - Supplemento ordinario)

Determinazione n. 5 del 27 luglio 2010: "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria". (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 - Supplemento ordinario)

Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed alle SOA in materia di controllo sui certificati di esecuzione dei lavori e sull'applicazione dell'articolo 135, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006". (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 191 del 17 agosto 2010)

I provvedimenti sono reperibili su <http://www.avcp.it>

Bergamo, 01 settembre 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord